

Il notaro che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti è punito a norma del citato articolo 147 ».

## ART. 18.

Al notaro è dovuto:

a) per gli atti di cui all'articolo 1, nn. 1 e 2, l'onorario fisso stabilito, per gli atti di valore indeterminabile, nell'articolo 4 della tariffa allegata alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 e nelle successive modificazioni;

b) per gli atti di cui all'articolo 1, n. 3, l'onorario fisso di lire 10 per ciascun libro;

c) per gli atti di cui all'articolo 1, n. 4, l'onorario ad ore stabilito nell'articolo 13 della detta tariffa e sue modificazioni;

d) per gli atti di cui all'articolo 1, n. 5, l'onorario fisso come alla lettera a) se trattasi di copie od estratti di documenti, e l'onorario ad ore come alla lettera c) se trattasi di copie od estratti di libri e registri commerciali.

Il diritto di iscrizione a repertorio di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2384, è dovuto, per gli atti indicati alla lettera b), nella misura di lire 2. La quota di tale diritto che il notaro deve versare all'archivio è stabilita in lire una ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1473, recante revoca del divieto di costituire associazioni per determinate categorie di funzionari statali.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1473, recante revoca del divieto di costituire associazioni per determinate categorie di funzionari statali. (*Stampato* n. 1913-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1473, recante revoca del divieto di costituire associazioni per determinate categorie di funzionari statali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, riguardante il nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, riguardante il nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche. (*Stampato* n. 1944-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Ferrario. Ne ha facoltà.

FERRARIO. Onorevoli Camerati. Permettetemi di intrattenermi brevemente sul disegno di legge che è ora sottoposto alla nostra approvazione. Esso assume, per le circostanze che lo accompagnano, non meno che per i fini autarchici ai quali tende, una importanza che merita bene di essere rilevata.

Già attraverso la profonda e diligente relazione del camerata Perna voi avete appreso le caratteristiche della legge per quanto riguarda soprattutto l'ordinamento interno del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Permettete a me di accennare qui più particolarmente ad alcuni aspetti caratteristici, che, con l'assetto e le finalità presenti, l'Istituto potrà assumere nei suoi molteplici rapporti con l'attività produttrice del Paese.

Acquistano oggi valore profetico le parole espresse dal Duce nel suo messaggio a Guglielmo Marconi, presidente del Consiglio delle Ricerche, il 1º gennaio 1928-VI:

« La necessità di un coordinamento e di una disciplina nelle ricerche scientifiche, ora così intimamente legate al progresso tecnico ed economico del Paese, mi spinse a costituire un organo bene attrezzato a questo altissimo compito nazionale.

« La geniale invenzione nasce quasi sempre nel cervello dell'uomo isolato: ma solo l'opera